



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

ORDINANZA N.180 DEL 19.03.2021

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 –Individuazione aree in applicazione dell’art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 –Chiusura di alcune strade cittadine

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 06/03/2021 e sono efficaci sino al 06/04/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

RILEVATO che all’art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali

e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi

e di adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III- prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

RILEVATO che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita "Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono -per la loro naturale dinamicità un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III- prot. Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l’interesse alla salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all’eccessivo affollamento nelle zone identificate;

VISTO l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti ”... quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l’art. 55del del D.P.C.M. 02/03/2021 –Esecuzione e monitoraggio delle misure;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 06.04.2021 compreso –con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia –ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020 l’interruzione nelle sotto indicate strade del transito pedonale:

- Via Galileo Galilei
- Via G. Boccaccio
- Via D. Alighieri
- Via G. Marconi
- Via V. Alfieri
- Via G. Pascoli
- Via Manzoni
- Vi G. Leopardi
- Via T. Tasso
- Via F. Petrarca
- Via Frà Giuseppe

La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta, pertanto, consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento. È, comunque, sempre consentito l’accesso alle abitazioni



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

private e per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa anticovid-19.

DARE ATTO Che con successivo provvedimento il presente divieto potrà essere prorogato.

AVVERTE CHE Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-bisL. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Rosaria Succurro